

CIRCOLARE SULLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ATTINENTI ALL'ARTIGIANATO

Alle CCIAA
Agli Ordini Professionali
Alle Associazioni di categoria artigiane
Ai SUAP
Ai SURAP
della Regione Calabria

Normativa di riferimento:

Statale

- Legge 8 agosto 1985, n. 443 - Legge-quadro per l'artigianato- modificata dalle legge 20 maggio 1997 n.133 e 5 marzo 2001 n.57.
- D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288-: Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura.
- D.P.R. 7 dicembre 1995 n.581 - Regolamento di attuazione del Registro delle imprese.
- D.P.R. 14 dicembre 1999 n.558 -Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59):tale DPR abroga l'art.1 lett.f)e g),l'art.2 co.1 lett.,el'art.5 co.2 e l'art.7 co 3-4-6 del DPR n.581/1995.
- D.P.R. 28 dicembre 2000n.445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- Decreto MISE 27 giugno 2010 sugli importi per diritti di segreteria "Registro Imprese" dovuti alle Camere di Commercio.

In materia di comunicazione unica

- D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 - art. 9, convertito, con modificazioni, nella Legge 2 aprile 2007, n.40, che ha previsto e introdotto nel nostro ordinamento giuridico la Comunicazione Unica per l'avvio dell'attività di impresa.
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - art. 1, comma 205 (Legge Finanziaria 2008) che ha ridotto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la misura dell'imposta di bollo dovuta per le pratiche telematiche presentate al Registro delle imprese dalle imprese individuali, portandola a euro 17,50.
- D.P.C.M. del 6 maggio 2009, che ha definito le regole tecniche per le modalità di presentazione della Comunicazione Unica e per l'immediato trasferimento telematico dei dati in essa contenuti alle Amministrazioni interessate.
- Decreto legge primo luglio 2009 n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009 n. 102, articolo 23, comma 13, che modifica l'art. 9 comma 8 D.L. n7/2007 prorogando l'entrata in vigore della Comunicazione Unica al 1° ottobre 2009 (fermo restando i sei mesi applicazione della nuova e della vecchia disciplina).
- Decreto Ministero Sviluppo Economico (interdirigenziale) del 19 novembre 2009, con il quale viene approvato il nuovo modello di Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa.
- Decreto Ministero Sviluppo Economico del 14 agosto 2009 con il quale sono state approvate le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico.
- Decreto Ministero Sviluppo Economico del 24 novembre 2009, con il quale vengono apportate delle integrazioni alla nuova modulistica Registro delle imprese approvata con il D.M. 14 agosto 2009, stabilendo inoltre che l'utilizzazione dei programmi, realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con D.M. 6 febbraio 2008, era consentita sino al 15febbraio 2010.

In materia di direttiva servizi 2006/123/CE

- Decreto legislativo 26 marzo 2010, n 59 recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno" ed in particolare l'articolo 84 che prevede che nelle materie di competenza esclusiva regionale e di competenza concorrente le disposizioni di cui al medesimo decreto "si applicano

In materia di direttiva servizi 2006/123/CE

- Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno" ed in particolare l'articolo 84 che prevede che nelle materie di competenza esclusiva regionale e di competenza concorrente le disposizioni di cui al medesimo decreto "si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/2006/CE adottata da ciascuna regione e provincia autonoma...".
- Circolare esplicativa MISE n.3635 del 6 maggio 2010.
- Legge 30 luglio 2010, n. 122 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica").
- Circolare esplicativa MISE n.3637 del 10 agosto 2010

Regionale

- Legge 25 novembre 1989 n.8, modificata con successive leggi n.1/1991,23/1994,14/1999 e 11/2002--Disciplina dell'artigianato Legge. 12 agosto 2002 n.34, per ultimo modificata dalla l.r. 31 dicembre 2009, n. 58- Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.
- Regolamento regionale 23 marzo 2010, n. 1 "Regolamento recante disposizioni per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno attuazione degli articoli 62 e 63, comma 1, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 e per la semplificazione amministrativa e di riordino dello sportello unico".
- Legge 4 settembre 2001, n. 19, modificata dalle LL.RR. 21 agosto 2006, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9 e 12 dicembre 2008, n. 40 e dal Regolamento reg. n.1/2010-Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso.
- Legge 34/2010, Art. 38 *Modifiche alla legge regionale n. 8/89 ("Disciplina dell'artigianato")*.
- Circolare regionale n.15859 del 16/11/2010 "Circolare esplicativa per l'applicazione della "Comunicazione Unica" prevista dal Decreto Legge 31 Gennaio 2007, n° 7 convertito nella L.R. 2 Aprile 2007 n° 40 _ Adempimenti amministrativi in materia di artigianato _".

Premessa.

Con l'art. 38 della L.R. 34/2010 la Regione Calabria ha trasferito alle CCIAA le procedure per l'iscrizione e l'accertamento dei requisiti per le imprese artigiane.

A seguito di questo trasferimento di funzioni la Regione, in data 16/11/2010, ha emanato una **CIRCOLARE ESPLICATIVA PER L'APPLICAZIONE DELLA "COMUNICAZIONE UNICA" PREVISTA DAL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 2007, N. 7 CONV. IN L. 2 APRILE 2007 N. 40 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI ARTIGIANATO**, approvata con Decreto Dirigenziale 15859/2010 del 16/11/2010.

Con l'avvio del "Sistema Regionale SUAP" e del portale telematico www.calabriasuap.it si rendono necessarie ulteriori precisazioni per la corretta gestione delle procedure per l'iscrizione/variazione/cancellazione delle imprese artigiane e per la loro operatività sul territorio comunale.

In premessa occorre quindi riconfermare la distinzione tra iscrizione all'Albo imprese artigiane (o variazione, sospensione, aggiunta attività, cancellazione, ecc.) dell'impresa, accertamento dei requisiti e le modalità operative, dimensionali, di localizzazione sul territorio utilizzate per le differenti attività artigiane.

A solo titolo esemplificativo, pur prevedendo l'iscrizione al medesimo albo, un artigiano che presso la propria abitazione costruisce piccoli monili, manufatti in pelle o di stoffa che poi venderà ai negozianti o direttamente al pubblico fuori la propria abitazione e un falegname o un fabbro hanno indubbiamente un impatto diverso sul territorio e devono sottostare a procedimenti amministrativi diversificati.

Nel secondo caso, infatti, per esercitare l'attività non necessita solamente l'iscrizione all'albo artigiani ma occorre attivare presso il SUAP del Comune ove ha sede l'impresa, una serie di procedimenti amministrativi (autorizzazioni o segnalazioni certificate) che sono legati alla specifica attività, ai locali e ai macchinari utilizzati, etc.

Per questo la norma nazionale e la sua applicazione in sede regionale, prevede una serie di attività artigiane su cui è intervenuta una normativa specifica (es: tintolavanderie, acconciatori ed estetisti, tatuatori, autoriparatori, ecc.) per le quali è previsto sia l'iter, presso le CCIAA per l'iscrizione, sia quello, presso il SUAP (DPR 160/2010) per l'acquisizione di permessi, autorizzazioni (procedimento ordinario Art. 7 DPR 160/2010) e/o la trasmissione di SCIA (Art. 5 DPR 160/2010) inerenti l'espletamento dell'attività.

Per le attività "non specificatamente normate" si individuano, con la presente circolare, i criteri da seguire con le relative procedure amministrative, per l'esercizio dell'attività, ferma restando la normativa per l'iscrizione (o variazione, sospensione, aggiunta attività, cancellazione, ecc.) e l'accertamento dei requisiti.

QUANDO OCCORRE PRESENTARE LA PRATICA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ARTIGIANA AL SUAP COMUNALE.

La pratica per l'esercizio dell'attività (sia nel caso di SCIA che di procedimento autorizzatorio) deve essere presentata prima dell'inizio (o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell'attività, al SUAP del Comune ove ha sede l'attività stessa, utilizzando la modulistica unificata regionale presente sul portale regionale www.calabriasuap, nei seguenti casi:

- attività artigianali regolamentate (estetisti, acconciatori, autoriparatori, ecc);
- attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale;
- attività artigianali rientranti tra quelle di cui al Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994 (industrie insalubri)

QUANDO NON SERVE PRESENTARE LA PRATICA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ARTIGIANA AL SUAP COMUNALE.

Non sono tenuti a presentare la pratica prima dell'inizio (o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell'attività, al SUAP del Comune ove ha sede l'attività stessa i piccoli laboratori artigianali che impiegano **fino a 3 addetti adibiti a prestazioni lavorative e che:**

- **non producano**, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- **non abbiano** scarichi idrici di tipo produttivo o assimilati alle acque reflue domestiche ;
- **non producano** rifiuti speciali pericolosi;
- **non abbiano** un significativo impatto rumoroso con l'ambiente
- **svolgano la propria attività esclusivamente presso la sede del committente** (es. installatori impianti), senza utilizzare un deposito/laboratorio

A titolo esemplificativo, possono rientrare in questi casi l'elettricista, il riparatore TV, il calzolaio, il sarto e assimilabili.

Va tuttavia evidenziato che **SONO in ogni caso ASSOGGETTATE all'obbligo di presentazione della SCIA o della richiesta di autorizzazioni ove previste, le attività che, pur con meno di 3 dipendenti, siano:**

- **industrie insalubri**, quali officine per lavorazione di metalli, falegnamerie, tipografie, friggitorie, lavanderie a secco (vedi elenchi delle attività riportati nel Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994)
- **attività quali autolavaggio, autofficina, elettrauto, stoccaggio e trasporto rifiuti.**

COME E A CHI DEVE ESSERE PRESENTATA LA PRATICA (SCIA o richiesta di Autorizzazioni ove previste)

In base al D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010, la SCIA o la richiesta di autorizzazioni (e la relativa documentazione allegata per i diversi Enti/Uffici interessati alle verifiche o alle autorizzazioni a seconda

della tipologia di attività) **devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica/dematerializzata**, direttamente al SUAP interessato, attraverso il portale regionale www.calabriasuap.it (per i Comuni aderenti) seguendo le indicazioni procedurali fornite dal portale. Per i Comuni non aderenti a Calabriasuap, la pratica va presentata attraverso la PEC o altro canale telematico indicato dal Comune interessato.

In alternativa - in caso si tratti di SCIA e questa sia contestuale alla comunicazione unica - la pratica è presentata presso il registro imprese (attraverso gli applicativi messi a disposizione delle aziende dal sistema camerale), che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4, dell'art. 5 del DPR 160/2010.